

EMENDAMENTI AL PDL OGGETTO N. 4797

TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Nel titolo del progetto di legge, sono aggiunte le seguenti parole: “ e norme transitorie in merito alla L.R. 30 ottobre 2008, n. 19”.

ART. 5

Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

“ art. 5-bis

Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33.

2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.

3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge regionale.”

EMENDAMENTI AL PDL OGGETTO N. 4797

art. 5-ter

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.”